

Statuto del Kiwanis Club Bellinzona e Valli

I. GENERALITA', DENOMINAZIONE, SEDE, OBIETTIVI

Articolo 1-Generalità

1. Il Kiwanis Club Bellinzona e Valli (KCBV), con sede in Bellinzona, è costituito come associazione di persone fisiche, retta dal presente statuto, dal regolamento generale ed interno del Kiwanis International Europe e dagli art. 60 segg. del Codice Civile Svizzero;
2. Il KCBV è affiliato all'International Association of Kiwanis Clubs, di cui riconosce gli obiettivi.

Articolo 2- Obiettivi e principi

1. Gli obiettivi del KCBV sono:
 - a) riunire persone qualificate e rappresentative delle diverse professioni del Bellinzonese e Valli per servire insieme l'interesse generale della collettività;
 - b) coltivare la collaborazione, la reciproca stima e comprensione, come pure la lealtà per ciò che concerne gli affari;
 - c) stimolare le buone relazioni nel quadro sociale e professionale;
 - d) sostenere gli sforzi coordinati sul piano nazionale ed internazionale, per la pace e l'amicizia fra le genti.
2. L'idea fondamentale del KCBV è di seguire fedelmente i sei principi internazionali, vale a dire;
 - a) affermare la supremazia quotidiana dei valori umani e spirituali su quelli materiali;
 - b) incoraggiare l'applicazione quotidiana della regola d'oro in tutte le relazioni umane: "Fa' agli altri ciò che vorresti che gli altri facciano a te" (Do unto others as you would like to have others do unto you);
 - c) promuovere l'adozione e l'applicazione di norme sempre migliori nella vita sociale, economica e professionale;
 - d) contribuire con l'esempio e il consiglio alla formazione di cittadini più tolleranti, più attivi e più disposti al servizio verso il prossimo;
 - e) sviluppare, tramite i club kiwaniani, amicizie durevoli, rendere servizi disinteressati al prossimo e costruire comunità migliori;
 - f) collaborare alla formazione di una sana mentalità in seno alla società in modo da promuovere l'onestà, la giustizia e la fedeltà a un paese libero, come pure i buoni vincoli internazionali d'amicizia.

II. DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Articolo 3 – Categorie

I soci sono suddivisi nelle seguenti tre (3) categorie:

- attivi
- senior
- onorari

Articolo 4 – Soci attivi

1. I soci attivi devono rappresentare un misto di professioni ed essere al massimo 3 (tre) per ogni professione, rispettivamente per ogni specializzazione, nella regione di attività del club ;
2. I soci attivi devono essere di buon carattere, godere di buona reputazione e risiedere o avere interessi nella regione di attività del club;
3. I soci attivi devono essere impegnati ad esercitare una professione riconosciuta oppure averla esercitata prima della pensione;
4. I soci attivi devono versare la tassa annuale ;
5. Se un socio attivo lascia la professione, per la medesima professione può venire ammesso un nuovo membro.

Articolo 5- Soci senior

1. I soci attivi che appartengono al club da almeno 15 anni e che hanno raggiunto i 65 anni d'età possono chiedere per iscritto al Comitato la qualifica di soci senior;
2. I soci senior devono versare la tassa annuale, stabilita dall'assemblea, godono di tutti i privilegi del club e hanno diritto a 2 meeting annuali.

Articolo 6 – Soci onorari

1. Possono essere eletti soci onorari persone che, pur non appartenendo al club, ne perseguono gli obiettivi in modo particolarmente meritevole ;
2. I soci onorari non sono tenuti a versare tasse ;
3. I soci onorari hanno diritto a tutti i privilegi del club, ad eccezione del diritto di voto e di occupare cariche statutarie ;
4. I soci onorari non hanno l'obbligo di partecipazione

Articolo 7 – Ammissione

Il KCBV sceglie i propri soci con la seguente procedura, nel rispetto dei seguenti punti:

- a) ogni candidatura deve essere presentata al Comitato da due soci attivi ;
- b) ogni candidatura deve essere esaminata prima dal Comitato, il quale la deve in ogni caso proporre ai soci in occasione di 2 (due) meeting successivi ;
- c) sulle candidature deve essere mantenuto il segreto ;
- d) eventuali soci contrari alla candidatura devono indirizzare per iscritto al Presidente la loro opposizione motivandola, entro 15 giorni dal secondo meeting. Sulle opposizioni decide insindacabilmente il Presidente, previa consultazione con la Commissione Past President, ne dà comunicazione al socio o ai soci che hanno fatto opposizione. Il nuovo socio è tale, trascorso infruttuoso il termine per inoltrare l'opposizione, oppure se le opposizioni fatte sono state tutte respinte.

Articolo 8 – Dimissioni

E' facoltà di ogni socio di presentare per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 maggio dell'anno sociale in corso.

Articolo 9 – Espulsioni

1. Un socio può essere espulso :
 - a) quando rimane assente ingiustificato per 4 (quattro) incontri consecutivi ;
 - b) quando non adempie ai suoi doveri finanziari e statutari verso il club ;
2. Il Presidente decide sulle giustificazioni o dispense ;
3. Competente a decidere l'espulsione di un socio è il Comitato, dopo averne sentito le ragioni e a maggioranza di ¾ dei membri ;
4. La decisione di espulsione deve essere notificata al socio espulso mediante raccomandata. Contro tale decisione è ammissibile il ricorso all'Assemblea Generale dei soci entro 30 giorni della notificazione. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Articolo 10 – Soci dimissionari ed espulsi

1. I soci dimissionari od espulsi non hanno alcun diritto sul capitale e sul patrimonio sociale ;
2. Essi sono ciononostante tenuti a pagare la tassa sociale per l'anno in corso.

Articolo 11 – Tasse sociali

1. Ogni nuovo socio deve pagare una tassa unica d'iscrizione ;
2. I soci attivi e senior devono pagare la rispettiva tassa sociale annuale ;
3. L'importo delle tasse è fissato dall'Assemblea Generale dei soci ;
4. Il Presidente ha la facoltà di esonerare parzialmente o integralmente dal pagamento della tassa sociale quei soci che ne fanno motivata richiesta.

Articolo 12 – Diritti

Ogni socio attivo e senior ha diritto ;

- a) a) di esprimere personalmente un voto nelle Assemblee generali ;
- b) b) di essere eletto ad una delle cariche statutarie.

Tutti i soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle attività del club
- b) di invitare ospiti previo consenso del Presidente.

III. FINANZE

Articolo 13 – Patrimonio del club

Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni di proprietà del club, dal materiale e dalla liquidità, le cui fonti ordinarie sono: le tasse d'iscrizione ed i contributi annuali dei soci.

Articolo 14- Cassa opere sociali

1. La cassa opere sociali è registrata separatamente e utilizzata soltanto per le azioni sociali a cui i fondi sono destinati ;
2. Proventi da particolari manifestazioni devono essere devoluti alla cassa opere sociali.

IV. ORGANI DEL KCBV

Articolo 15 – Organi

- a) l'Assemblea Generale dei soci ;
- b) il Comitato;
- c) la Commissione di revisione

A) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 16 - Assemblea generale ordinaria

1. L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo del KCBV ;
2. L'Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno al più tardi entro il 31 ottobre ;
3. Essa è convocata dal Comitato mediante invito scritto da indirizzare personalmente ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data stabilita;
4. Le deliberazioni sono registrate a verbale

Articolo 17 - Compiti dell'Assemblea generale ordinaria

Compiti dell'Assemblea generale ordinaria sono :

- a) l'approvazione dell'ultimo verbale ;
- b) l'approvazione del rapporto presidenziale e degli altri rapporti ;
- c) l'approvazione dei conti ;
- d) lo scarico del Comitato e della Commissione di revisione ;
- e) la fissazione delle tasse d'iscrizione, delle tasse annuali e di eventuali altre tasse ;
- f) l'approvazione del preventivo per il nuovo anno sociale.

Articolo 18 – Assemblea generale straordinaria

1. L'Assemblea generale straordinaria per le nomine statutarie è convocata una volta all'anno al più tardi entro il 31 maggio. Compito di questa assemblea straordinaria è l'elezione del Comitato che entrerà in funzione il 1° ottobre seguente e più precisamente; l'elezione del Presidente, del Presidente elect, del Vicepresidente, degli altri membri del Comitato, della Commissione di revisione e dei soci onorari del KCBV ;
2. Ulteriori Assemblee generali straordinarie possono essere convocate se il Comitato le ritiene necessario, oppure se 1/5 dei soci ne chiede la convocazione presentando l'elenco delle trattande ;
3. Esse sono convocate nella stessa forma dell'Assemblea generale ordinaria

Articolo 19 – Costituzione

1. L'Assemblea generale ordinaria e quelle straordinarie sono validamente costituite se all'ora fissata sono presenti 2/3 dei soci aventi diritto di voto ;
2. Se detto quorum non fosse raggiunto, le stesse Assemblee saranno aggiornate a trenta minuti più tardi e saranno validamente costituite indipendentemente dal numero dei partecipanti.

Articolo 20 – Sistema di voto

1. L'Assemblea generale ordinaria e quelle straordinarie decidono di regola a maggioranza semplice dei voti emessi (gli astenuti non contano) ;
2. Il Presidente non vota; tuttavia in caso di parità ha voto decisivo ;
3. Le modifiche dello statuto e le valutazioni sui ricorsi di soci espulsi possono essere decise solo con una maggioranza di ¾ dei soci presenti;
4. Lo scioglimento del KCBV può essere deciso solo a maggioranza dei ¾ di tutti i soci.

B) IL COMITATO

Articolo 21 – Composizione

1. Il Comitato si compone di 7 membri ed è così costituito:
 - a) dal Presidente
 - b) dal Presidente eletto
 - c) dall'Immediato Past-Presidente
 - d) dal Vicepresidente
 - e) dal Cassiere
 - f) dal Segretario
 - g) dal Cerimoniere
2. Il Comitato è eletto a maggioranza semplice ;
3. I membri del Comitato sono eletti per la durata di un anno (1) e possono essere rieletti ;
4. La carica di Presidente non può essere ricoperta per due anni consecutivi.

Articolo 22 – Compiti e competenze

1. Il comitato attua le decisioni dell'Assemblea generale e si occupa degli affari correnti del KCBV. In particolare il Comitato ha il compito di esaminare preliminarmente le candidature di nuovi soci, di decidere l'espulsione di soci, di convocare l'Assemblea generale e di prendere in generale ogni altra decisione nell'interesse del Club che non sia deferita dal presente statuto ad altri organi sociali ;
2. Il Comitato esamina e decide le richieste di qualifica quale socio senior ;
3. Il Comitato, su delega dell'Assemblea, può decidere sull'uso dei fondi della cassa opere sociali.

Articolo 23 – Rappresentanza

Il Comitato rappresenta il KCBV verso i terzi con firma collettiva a due del Presidente o del Presidente eletto o del Vicepresidente, con quella del Cassiere o del Segretario.

Articolo 24 – Riunioni

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 25 – Compiti del Presidente

Il presidente dirige le sedute del Comitato e l'Assemblea generale ; sorveglia inoltre l'attività del Club. Egli presenta all'Assemblea generale una relazione annuale sull'attività svolta. Il Presidente rappresenta pubblicamente il club.

Articolo 26 – Compiti degli altri membri del Comitato

- a) L'immediato Past Presidente rappresenta il Presidente qualora questi fosse impedito a svolgere il suo mandato ;
- b) Il Presidente eletto e il Vicepresidente coadiuvano il Presidente nelle rispettive funzioni ;
- c) Il Cassiere tiene i conti, raccoglie le tasse sociali, registra le pezze giustificative vidimate dal Presidente e cura la parte finanziaria ;
- d) Il segretario tiene i verbali, invia le convocazioni, cura la corrispondenza ed i rapporti del Club con la Divisione, il Distretto, e l'Associazione Internazionale del Kiwanis Club ;
- e) Il cerimoniere svolge tutti i compiti impliciti della sua funzione.

Articolo 27 – Commissioni speciali

E' facoltà del Comitato di istituire Commissioni speciali temporanee o permanenti

C- COMMISSIONE DI REVISIONE

Articolo 28 – Costituzione e compiti

1. La Commissione di revisione, nominata ogni anno, è composta di due (2) membri che non possono essere rieletti più di due volte consecutive e che non possono far contemporaneamente parte del Comitato ;
2. Essi provvedono alla verifica dei conti, controllando il bilancio annuale e presentando il loro rapporto all'Assemblea generale.

V. PERIODO D'ATTIVITA'

Articolo 29 – Durata

L'anno sociale del KCBV che coincide con l'anno sociale del Kiwanis Club of Europe, inizia il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre successivo.

Articolo 30 – Meeting mensili

1. I soci del KCBV allo scopo di adempire gli obiettivi del club si riuniscono regolarmente due volte al mese ;
2. Durante i mesi di luglio e agosto il KCBV si può riunire in incontri facoltativi e informali.

Articolo 31 – Partecipanti esterni al Club

1. Alle riunioni del KCBV possono partecipare i soci ospiti dell'International Association of Kiwanis Club;
2. E' inoltre facoltà di ogni socio di invitare altri ospiti, previa ratifica dell'invito da parte del Presidente.

VI. RESPONSABILITA'

Articolo 32 – Responsabilità

1. I soci del KCBV non rispondono personalmente degli impegni del Club ;
2. Questi ultimi sono unicamente garantiti dal patrimonio sociale.

VII. MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DEL CLUB

Articolo 33 – Modificazione

1. Il presente statuto può essere modificato con l'approvazione dei ¾ dei voti presenti in Assemblea generale ;
2. Se la proposta di modifica non viene dal Comitato, essa deve essere presentata almeno quattro settimane prima dall'Assemblea, con motivazione scritta al Comitato stesso, che la sottoporrà alla prossima Assemblea ;
3. In questo ultimo caso il Comitato è autorizzato a fare controproposte.

Articolo 34- Scioglimento del Club

1. Il KCBV potrà essere sciolto su proposta del Comitato o di singoli soci da un'Assemblea generale straordinaria alla quale devono essere presenti ¾ dei soci attivi e senior con una maggioranza dei ¾ dei voti presenti ;
2. Se l'Assemblea generale straordinaria convocata appositamente non raggiunge il numero di presenze necessarie, in una seconda Assemblea, da convocarsi al più presto entro 10, ed al più tardi entro 30 giorni dopo la prima, la decisione potrà essere presa a maggioranza dei ¾ dei soci attivi e senior, indipendentemente dal numero degli stessi ;
3. Le disposizioni statutarie relative allo scioglimento del KCBV non possono essere modificate se non con la maggioranza prevista per lo scioglimento del Club.

Articolo 35 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale liquido verrà depositato presso un istituto di credito su un libretto/conto di risparmio intestato al KCBV per un periodo di 5 (cinque) anni in attesa della costituzione di un nuovo sodalizio con scopi e principi dallo statuto del KCBV e dai regolamenti del KIE. L'Assemblea dei soci decide come verrà devoluto il patrimonio sociale in caso di non ricostituzione di un nuovo KCBV ;
2. Trascorso il termine di cinque anni, i membri del Comitato del sodalizio facenti parte dello stesso all'atto dello scioglimento devono firmare in comune una dichiarazione scritta da presentare all'Istituto di credito per devolvere il patrimonio sociale, dedotte le spese.

VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36 – Disposizioni finali

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci il 19 aprile 2012 con modifica dell'articolo 5 punti 1 e 2.

Bellinzona 19 aprile 2012

Il Presidente KCBV
Eugenio Biaggini

Il Segretario KCBV
Alfredo Burini

IX INDICE

I	GENERALITÀ, DENOMINAZIONE, SEDE, OBIETTIVI Articolo 1- Generalità Articolo 2- Obiettivi e principi	V	PERIODO D'ATTIVITA' Articolo 29-Durata Articolo 30-Meeting mensili Articolo 31-Partecipanti esterni al club
II	DOVERE E DIRITTI DEI SOCI Articolo 3- Categorie Articolo 4- Soci attivi Articolo 5- Soci senior Articolo 6- Soci onorari Articolo 7- Ammissione Articolo 8- Dimissioni Articolo 9- Espulsioni Articolo 10-Soci dimissionari ed espulsi Articolo 11-Tasse sociali Articolo 12-Diritti	VI	RESPONSABILITA' Articolo 32-Modificazioni
III	FINANZE Articolo 13-Patrimonio del Club Articolo 14-Cassa opere sociali	VII	MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DEL CLUB Articolo 33-Modificazione Articolo 34-Scioglimento del club Articolo 35-Devoluzione del patrimonio
IV	ORGANI DEL KCBV Articolo 15-Organi Assemblea Generale dei Soci Articolo 16-Assemblea generale ordinaria Articolo 17-Compiti dell'Assemblea generale ordinaria Articolo 18-Assemblea generale straordinaria Articolo 19-Costituzione Articolo 20-Sistema di voto COMITATO Articolo 21-Composizione Articolo 22-Compiti e competenze Articolo 23-rappresentanza Articolo 24-Riunioni Articolo 25-Compiti del Presidente Articolo 26-Compiti degli altri membri Articolo 27-Commissioni speciali COMMISSIONE DI REVISIONE Articolo 28-Costituzione e compiti	VIII	DISPOSIZIONI FINALI Articolo 36-Disposizioni finali
		IX	INDICE

PS:Copia originale presso segretariato del KCBV